

Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3.

“Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania)”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3)

1. Dopo l'articolo 36 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania) è inserito il seguente:

“Art. 36 bis (Crisi aziendali)

1. In caso di gravi crisi aziendali che abbiano determinato interruzione o pericolo imminente di interruzione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare il predetto servizio in via emergenziale alle società regionali di trasporto interamente partecipate, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, nei limiti della durata ivi stabilita.

2. Al fine di assicurare la continuità e regolarità dei servizi di trasporto pubblico affidati in via emergenziale, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutte le misure idonee a consentire il ripristino dei servizi minimi di TPL in condizioni di efficienza, con riferimento sia al personale dei gestori uscenti, sia al parco automezzi.

3. Allo scopo di non pregiudicare il percorso di riorganizzazione delle società regionali di trasporto interamente partecipate, avviato ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021), la Giunta regionale è autorizzata a prevedere azioni di salvaguardia a tutela dell'equilibrio del contratto di affidamento.”.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge si provvede a valere sulle risorse stanziare alla Missione 10, Programma 2, Titolo 1 e alla Missione 10, Programma 2, Titolo 2, nonché alla Missione 15, Programma 3, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Luca Cascone.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 22 febbraio 2022 con il n. 211 del registro generale ed assegnata alla IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 7 marzo 2022.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 3: "Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania".

Articolo 36: "Subentro di impresa".

"1. In caso di subentro di un'impresa, al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo, così come in caso di mancato rinnovo del contratto di servizio alla scadenza, di decadenza del gestore dell'affidamento, di risoluzione contrattuale per qualsiasi causa imputabile all'affidatario.

2. In caso di subentro di nuova impresa il soggetto non più affidatario deve trasferire al soggetto subentrante i beni acquistati con fondi pubblici identificati dall'ente affidante come funzionali all'effettuazione del servizio, secondo le modalità e i criteri di valutazione economica dei beni indicati nel contratto di servizio stesso. Per l'acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione l'aggiudicatario gode del diritto di prelazione, da esercitarsi secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio."